

## Dematerializzazione e conservazione sostitutiva: normativa e opportunità

L'uomo nel tempo, per secoli, ha congelato riflessioni, schemi, appunti, sentenze, analisi statistiche ed in generale qualsiasi informazione utile e non, su supporto cartaceo, dando origine ad archivi di grandi e talvolta grandissime dimensioni.

La produzione di informazioni su supporti differenti dalla carta ovvero su supporto di tipo informatico, è diventata prassi solo negli ultimi tempi; anche la "trasformazione" in digitale di documenti nativi cartacei col medesimo valore probatorio è stata normativamente definita solo nel 1993 con la Legge 537 del 24 Dicembre.

La normativa applicabile al tempo, però, non riusciva a rispondere alla sempre più sentita esigenza di dematerializzare grandi archivi in quanto unico strumento per la "sostituzione" dell'originale analogico con la sua copia digitale era il metodo del "raffronto" da parte del Notaio incaricato all'attestazione di conformità.

Questa forte esigenza, unita alla consapevolezza che la fruibilità dei dati ottenibile con formati digitali è sicuramente maggiore rispetto a quella raggiungibile con la consultazione del cartaceo, e con l'unità, ma non meno importante, consapevolezza dei rischi di perdita legati agli archivi cartacei (allagamenti, incendi, etc..), ha spinto il legislatore italiano a creare un nuovo istituto capace di dare la stessa certezza derivante dal raffronto nella creazione di copie conformi, allontanando tutti i limiti derivanti dalla predetta metodologia.

A tal fine è stato introdotto dal legislatore l'istituto della "**certificazione di processo**".

Tale fattispecie ha ricevuto regolamentazione di dettaglio con l'allegato 3 alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate il 9 settembre 2020, in base alla delega contenuta nell'art. 71 del CAD.

Secondo le Linee Guida la certificazione di processo di cui all'art. 22 del CAD mira a garantire la corrispondenza tra documento-copia e documento-originale, e deve a tal fine essere corredata da una completa descrizione del processo attraverso il quale la copia è stata ottenuta.

L'allegato 3 alle linee guida richiede a tal fine che il processo sia caratterizzato da un punto di vista sia oggettivo che soggettivo:

- a) da un punto di vista oggettivo il ciclo di dematerializzazione massiva dovrà essere certificato da un organismo terzo in accorso agli standard ISO 9001 e ISO 27001 con campo di applicazione specifica per i servizi di progettazione e dematerializzazione massiva di documenti;
- b) da un punto di vista soggettivo il ciclo di dematerializzazione dovrà concludersi con il metodo del raffronto a campione dei documenti, generando una certificazione ovvero un risultato probatorio differente a seconda che il rapporto di verifica sia firmato da un pubblico ufficiale o da un soggetto privato.

Ne consegue che, un processo certificato, per avere come risultato finale un **archivio sostitutivo** dell'originale, dovrà essere anche in grado di poter dar prova nel tempo di aver adottato tecnologie

attuali e misure di sicurezza conformi agli standard più alti in termini di qualità, oltre ad aver dato esito positivo alle verifiche di conformità effettuate dal Pubblico Ufficiale o Notaio attraverso il metodo del campionamento.

La possibilità di utilizzare tecnologie innovative capaci di tracciare tutte le fasi che hanno portato alla creazione del documento digitale copia, anche attraverso la notarizzazione di tutte le fasi di lavorazioni, rappresenta senza alcun dubbio un elemento concreto capace di avvalorare il processo di elementi probatori certi afferenti alla adeguatezza del processo (sul tema si segnala piattaforma e supporto infrastrutturale oggetto di brevetto).

Quando il legislatore fa riferimento alla possibilità di dematerializzazione di grandi archivi, fa riferimento anche alla possibilità materiale di distruggere l'archivio cartaceo originario.

Tale opportunità si sostanzia nell'attribuzione del valore "sostitutivo" alle copie derivanti da un processo certificato ex all. 3 alle Linee Guida AgID, che, dunque, inviate in un sistema di conservazione a norma capace di garantire nel tempo l'integrità del documento informatico e la sua accessibilità andranno a costituire il nuovo archivio digitale sostitutivo del l'archivio analogico, che, salvo casi particolari potrà essere oggetto di distruzione.

Per procedere in tal senso gli archivi assoggettati ai vincoli derivanti dal Codice dei Beni culturali (D.Lgs. 42/2004) potranno essere oggetto di distruzione solo a seguito di autorizzazione da parte della Soprintendenza competente.

Sul punto risulta essenziale che la Soprintendenza sia coinvolta sin dalle fasi di progettazione del processo certificato specifico per l'archivio da sostituire al fine di poter vedere effettuate le dovute analisi del caso concreto e con le dovute osservazioni e prescrizioni che dovessero essere ritenute essenziali per una corretta trasformazione dell'archivio (vedasi tra gli altri il caso dell'Azienda Ospedaliera AORN Cardarelli<sup>9</sup>).

Il progetto esecutivo dovrà altresì essere redatto secondo il modello predisposto dalla Direzione Generale Archivi che contempla al suo interno analiticamente tutti i punti di attenzione e le linee tecniche ed organizzative da valorizzare nella progettazione del processo di certificazione.

Attraverso la certificazione di processo, dunque, sarà possibile valorizzare il patrimonio dei dati del Nostro Paese consentendone la interoperabilità e la fruibilità degli stessi e sarà possibile altresì abbattere i costi derivanti dalla conservazione e custodia di grandi archivi superando tutti i rischi legati al supporto cartaceo in cui ad oggi sono impressi.